



**FONDAZIONE
OSPEDALE CIVILE
DI GONZAGA**

CONTRATTO D'INGRESSO per ricovero in STRUTTURA di CURE INTERMEDIE (ex IDR)

Tra

La Fondazione "Ospedale Civile di Gonzaga" (di seguito per brevità indicata come Fondazione) con sede in Gonzaga MN, via dei Barberi, 1, in persona del direttore generale a ciò delegato dal Presidente del CdA, rappresentante legale pro tempore

e

il Sig./Sig.ra

nato/a a il

Residente a Via

Codice Fiscale

di seguito per brevità indicato come Degente

e/o

il/la Sig./Sig.ra

Nato/a a il

Residente a Via

Codice Fiscale

in qualità di ☐ **referente** ☐ **tutore** ☐ **curatore** ☐ **amministratore di sostegno** e
garante del corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali del/della degente

premesse

- che la Fondazione "Ospedale Civile di Gonzaga" è autorizzata al funzionamento e accreditata dalla Regione Lombardia alla gestione di una U.O. di CURE INTERMEDIE (ex Istituto di Riabilitazione) di complessivi n. 50 posti letto, di cui 30 p.l. di ricovero ordinario in area Generale e Geriatrica e n. 20 p.l. di Stabilizzazione e Reinserimento in Area Mantenimento;
- che l'accesso alla struttura è subordinato al rispetto di una graduatoria formulata in base ai criteri individuati nel "Regolamento per l'accesso alle Cure Intermedie" di questa Fondazione, attualmente in vigore

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

1. Data di ingresso

Posto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, a seguito dell'accettazione della domanda presentata unitamente alla documentazione clinica prodotta, di dà atto che l'ingresso presso la Struttura di Cure Intermedie è fissato in data

2. Obblighi del referente

Il Sig./Sig.ra (Referente) sottoscrivendo il presente contratto, assume dalla data dell'ingresso l'onere del corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali del/della Degente.

Egli sarà interpellato dalla Direzione per ogni necessità e comunicazione riguardante il Degente e si impegna a provvedere al trasferimento del Degente che, per qualsiasi motivo, non possa o non voglia più restare presso questa Fondazione.

Egli sarà tenuto a comunicare tempestivamente alla Fondazione ogni variazione dei propri dati anagrafici (es. residenza, ecc.) o comunque necessari per la corretta gestione del presente rapporto contrattuale (es. recapiti telefonici, ecc.).

3. Protezione giuridica

Nel caso in cui la persona ricoverata non risulti in grado di potere esprimere autonomamente il consenso informato ai trattamenti sanitari necessari, i famigliari vengono invitati a considerare l'opportunità di espletare la procedura per la nomina di un Amministratore di Sostegno, o altro strumento di tutela ritenuto idoneo.

A tal fine si rende noto che l'ufficio di Protezione Giuridica dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova è a disposizione, anche attraverso i referenti degli Sportelli Unici Socio Sanitari distrettuali, per le informazioni che si rendessero necessarie (tel. 0376 201521/ 201346 – email: protezionegiuridica@asst-mantova.it).

4. Prestazioni a carico della Fondazione

Il trattamento del Degente presso questa Fondazione comprende tutti i servizi e le prestazioni previste dalla normativa vigente in materia di autorizzazione al funzionamento e accreditamento (DGR n. 8496/2008 s.m.i.).

In particolare le prestazioni a carico della Fondazione sono quelle descritte nella "Carta dei Servizi della U.O. Cure Intermedie", allegato 1) al presente contratto.

Durante il periodo di ricovero il posto letto di prima assegnazione potrà variare a seconda delle esigenze assistenziali/ organizzative della Fondazione.

Sono esclusi i seguenti interventi:

- onorari e compensi per prestazioni richieste dall'utente o dai suoi familiari (visite specialistiche, visite mediche e infermieristiche effettuate da professionisti non convenzionati) non fornite e non prescritte direttamente dalla Fondazione. Anche il trasporto per tali interventi è a carico dell'utente;
- ogni altra prestazione non prevista espressamente dalla documentazione allegata.

5. Limitazioni di responsabilità

Ai sensi dell'art. 1783-1786 C.C., la Fondazione risponde:

- quando le cose dell'Ospite le sono state consegnate in custodia.
- quando ha rifiutato di ricevere in custodia cose che aveva, ai sensi degli artt. 1783-1786 c.c., l'obbligo di accettare.

La Fondazione ha l'obbligo di accettare in custodia le carte-valori, il denaro contante e gli oggetti di valore che può rifiutarsi di ricevere soltanto se si tratti di oggetti pericolosi o che, tenuto conto dell'importanza e delle condizioni di gestione dalla Fondazione, abbiano valore eccessivo o natura ingombrante. La Fondazione può esigere che la cosa consegnatagli sia contenuta in un involucri chiuso o sigillato.

La Fondazione s'impegna alla custodia e all'igiene dei presidi individuali quali: occhiali, protesi dentarie ed acustiche; in caso di danneggiamento, smarrimento o distruzione, non imputabile a dolo o a colpa grave degli Operatori, gli Ospiti o i loro Famigliari, s'impegnano al loro ripristino a proprie spese.

6. Recesso, risoluzione del contratto, dimissioni

La Fondazione può recedere dal presente contratto qualora si verifichino le seguenti condizioni:

- nel caso in cui un familiare somministri o autorizzi la somministrazione di qualsiasi tipo di medicinale o trattamenti alla persona, di bevanda o cibo, o quant'altro senza previa autorizzazione del Direttore Sanitario della Fondazione;
- nel caso di lesione del rapporto fiduciario tra l'Ospite e/o i suoi familiari e gli operatori della Fondazione, in qualsiasi modo determinatosi, ad insindacabile giudizio del Direttore Sanitario della Fondazione;

- nel caso in cui l'evoluzione psico-fisica dell'Ospite richieda un trattamento sanitario che la Fondazione non sia in grado di garantire.

Il paziente potrà essere dimesso, inoltre:

- per temporanea assenza dall'Istituto a causa di un ricovero ospedaliero;
- per sua volontà, fatta salva la sua capacità di autodeterminarsi, previo rilascio di una dichiarazione che esoneri la Fondazione da ogni responsabilità.

Le uscite temporanee dalla Struttura per motivi personali sono possibili solo ed esclusivamente previo permesso rilasciato in forma scritta dal Medico di Reparto.

Le spese per il trasporto del ricoverato sono a carico del ricoverato stesso, fatta eccezione per i trasporti disposti dalla Fondazione.

7. Trattamento dei dati Personali (Regolamento UE n. 2016/679)

L'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 è resa in allegato al presente contratto con le relative richieste di consenso al trattamento.

Il testo del documento è disponibile sempre aggiornato consultando la sezione dedicata del sito web www.ospedalegonzaga.it.

Il degente e/o il referente, in riferimento alla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, dichiara/dichiarano di essere stati informati sulle finalità e sulle modalità del trattamento cui sono destinati i dati.

8. Tutela dei diritti degli Ospiti, segnalazioni, reclami

La funzione di tutela viene garantita attraverso:

- a) richiesta di colloquio con il Direttore Sanitario (per gli aspetti sanitari) o con il Direttore Generale (per gli aspetti di natura amministrativa e gestionale);
- b) lettera in carta semplice consegnata alla reception o inviata via posta;
- c) segnalazione a mezzo posta elettronica: info@ospedalegonzaga.it;
- d) compilazione dell'apposito modulo distribuito in occasione del ricovero e comunque sempre a disposizione presso la reception;
- e) segnalazione inviata all'Organismo di Vigilanza, mediante apposita procedura accessibile direttamente dal sito www.ospedalegonzaga.it, alla sezione "whistleblowing".

La Fondazione provvede a dare immediata risposta per le segnalazioni e i reclami che si presentano di immediata soluzione. Nel caso occorra attività istruttoria, la segnalazione viene trasmessa alla Direzione Sanitaria o Generale per la verifica e l'approfondimento del caso. Entro 15 giorni dalla presentazione, si provvederà alla risposta, indicando l'azione di miglioramento eventualmente apportata.

E' inoltre sempre possibile chiedere l'intervento del **Difensore Civico Territoriale** in tutti i casi in cui sia negata o limitata la fruibilità delle prestazioni, nonché per ogni eventuale necessità.

E inoltre possibile accedere all'Ufficio Relazioni con il Pubblico e all'Ufficio di Pubblica Tutela della ATS Val Padana.

9. Modifiche al contratto

Eventuali modifiche al presente contratto hanno efficacia solo ove apportate per iscritto e sottoscritte da entrambe le parti. In caso di emanazione, integrazione o modifica di normativa nazionale o regionale che incida sul contenuto del presente contratto, lo stesso deve intendersi automaticamente modificato ed integrato.

10. Durata del contratto

Il presente contratto ha durata pari alla durata del ricovero, e non può essere ceduto dalla parti salvo che con il consenso scritto delle stesse parti.

11. Foro competente

In caso di controversie sul contenuto, sulla esecuzione e sull'eventuale risoluzione del presente contratto, ivi compresi i rapporti di natura economica, è competente il Foro di Mantova.

Letto, confermato, sottoscritto.

Gonzaga, li _____

IL GESTORE

IL PRESIDENTE
Arrigo Giovannini

IL DEGENTE _____

IL REFERENTE _____

Le clausole indicate ai n. 2, 4, 5, 6, 7 del presente contratto devono intendersi conosciute ed espressamente approvate per iscritto dalle parti, ai sensi dell'art. 1341, comma 2, del c.c.

IL GESTORE

IL PRESIDENTE
Arrigo Giovannini

IL DEGENTE _____

IL REFERENTE _____

Allegati:

- 1) Carta dei Servizi;
- 2) Patto di corresponsabilità.
- 3) Informativa sul trattamento dei dati personali.